

CAMERA DEI DEPUTATI  
COMMISSIONE GIUSTIZIA (II)

Atto del Governo n. 317

*Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2024/1226, relativa alla definizione dei reati e delle sanzioni per la violazione delle misure restrittive dell'Unione e che modifica la direttiva (UE) 2018/1673*

Audizione del Direttore dell'Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia

Dott. Enzo Serata

Roma, 6 novembre 2025

Signor Presidente, Onorevoli Deputati,

ringrazio per l'invito a questa audizione sullo schema di decreto legislativo di recepimento nell'ordinamento nazionale della direttiva (UE) 2024/1226, relativa alla definizione dei reati e delle sanzioni per la violazione delle misure restrittive dell'Unione.

Come indicato dalla direttiva stessa, le misure di congelamento di fondi e risorse economiche appartenenti a soggetti designati, l'obbligo di non mettere a disposizione fondi e risorse economiche verso questi ultimi, i divieti di ingresso o di transito nel territorio di uno Stato membro, nonché le misure economiche e finanziarie settoriali e gli embarghi sulle armi costituiscono uno strumento essenziale per la promozione degli obiettivi della politica estera e di sicurezza comune<sup>1</sup>.

L'assenza di disposizioni minime comuni aveva dato luogo a disallineamenti normativi tra paesi membri nella scelta degli strumenti repressivi; con l'estensione delle misure restrittive adottate dall'Unione negli ultimi anni la necessità di un intervento di armonizzazione si è reso più evidente e urgente.

L'introduzione di sanzioni penali da applicare nel caso di violazione ed elusione delle misure restrittive è quindi funzionale a garantirne l'applicazione effettiva<sup>2</sup>, rappresentando un cambio di paradigma nella strategia di contrasto nel senso di un decisivo rafforzamento delle medesime. Anche le sanzioni amministrative previste in materia appaiono particolarmente severe.

A livello nazionale, con riguardo alle misure di congelamento di fondi e di risorse economiche, ai sensi del d.lgs. 109/2007, è istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze il Comitato di Sicurezza Finanziaria (CSF), per l'adozione di ogni atto necessario alla corretta e tempestiva attuazione delle misure di congelamento disposte dalle Nazioni unite, dall'Unione europea e dal Ministro dell'Economia e delle finanze ai sensi della vigente normativa.

L'Unità di informazione finanziaria per l'Italia (UIF) ha compiti specifici, disciplinati dal medesimo d.lgs. 109/2007: l'Unità cura la diffusione delle liste dei soggetti designati, riceve le comunicazioni sui congelamenti disposti dai soggetti destinatari degli obblighi antiriciclaggio, cura la raccolta dei dati e informazioni su soggetti designati e verifica la corretta attuazione delle misure stesse<sup>3</sup>. Si tratta di verifiche complementari a quelle condotte dalle competenti autorità di vigilanza di settore e dalla Guardia di Finanza.

Con l'inasprimento del regime sanzionatorio nei confronti della Russia, a partire dal 2022, la UIF è stata peraltro progressivamente delegata dal CSF alla ricezione di flussi informativi obbligatori e aggiuntivi rispetto a quelli disciplinati dal citato d.lgs. 109/2007, assumendo così un ruolo di rilievo nella fase attuativa delle disposizioni e nell'interlocazione con il settore privato e con le Autorità nazionali ed europee.

---

<sup>1</sup> Cfr. considerando (2) della direttiva (UE) 2024/1226. Ai sensi dell'articolo 29 del TUE, il Consiglio adotta decisioni unanimi per introdurre, rinnovare o revocare i regimi sanzionatori, sulla base delle proposte dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza. Gli aspetti economici e finanziari di tali decisioni vengono definiti tramite regolamenti adottati dal Consiglio sulla base dell'articolo 215 del TFUE, su proposta congiunta dell'alto rappresentante e della Commissione europea (<https://eur-lex.europa.eu/IT/legal-content/glossary/sanctions-restrictive-measures.html>).

<sup>2</sup> Cfr. considerando (3) della direttiva (UE) 2024/1226.

<sup>3</sup> Artt. 7 e 10 del D.lgs. n. 109/2007. Ai sensi dell'art. 2 del d.lgs. 109/2007, il medesimo decreto non si applica alle sanzioni di natura commerciale nei confronti di Paesi terzi, incluso l'embargo di armi.

Di seguito svolgerò alcune considerazioni sui principali contenuti dello schema di decreto legislativo all'esame di codesta Commissione, tenendo conto dei compiti dell'UIF.

## 1. I profili definitori

Al fine di attribuire rilevanza penale alle violazioni delle misure restrittive disposte secondo il diritto dell'Unione, lo schema di decreto legislativo contiene anzitutto alcune definizioni mutate dalla direttiva (UE) 2024/1226.

Sono definite le “misure restrittive dell'Unione europea”<sup>4</sup>, la “persona, entità od organismo designati”<sup>5</sup>, i “fondi”<sup>6</sup>, le “risorse economiche”<sup>7</sup> e il relativo “congelamento”<sup>8</sup>.

Tali definizioni appaiono non del tutto coordinate con quelle analoghe previste dal richiamato d.lgs. 109/2007, inerente ai congelamenti di fondi e di risorse economiche disposti, tra l'altro, in base alle deliberazioni dell'Unione europea<sup>9</sup>. Andrebbe quindi verificata l'opportunità di un aggiornamento del predetto decreto, al fine di evitare dubbi interpretativi.

A titolo di esempio, ai sensi della direttiva (UE) 2024/1226 e dello schema di d.lgs. all'esame, i “fondi” includono le crypto-attività, tuttavia non menzionate nella definizione di “fondi” di cui all'articolo 1, comma 1, lett. c), del d.lgs. 109/2007<sup>10</sup>; inoltre, tale disposizione fa riferimento alle polizze assicurative concernenti i rami vita, che non sono espressamente citate né nella direttiva né nello schema di recepimento.

La valutazione dei profili definitori appare importante per esigenze di chiarezza dei contenuti delle disposizioni e per le conseguenze che derivano da eventuali inosservanze delle medesime.

---

<sup>4</sup> Si tratta di misure restrittive adottate dall'Unione europea sulla base dell'articolo 29 del Trattato sull'Unione europea e dell'articolo 215 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (cfr. art.2, comma 1, lett. a), dell'Atto Camera n. 317).

<sup>5</sup> Si tratta di una persona fisica o giuridica, un'entità o un organismo o gruppo assoggettati a misure restrittive dell'Unione europea (cfr. art. 2, comma 1, lett. b), dell'Atto Camera n. 317).

<sup>6</sup> Si tratta di attività e benefici finanziari di ogni tipo, compresi, tra gli altri: 1) contanti, assegni, cambiali, vaglia postali e altri strumenti di pagamento; 2) depositi presso enti finanziari o altre entità, saldi sui conti, debiti e titoli obbligazionari; 3) titoli negoziati a livello pubblico e privato e prestiti obbligazionari, comprese le azioni, i certificati azionari, le obbligazioni, i pagherò, i warrant, le obbligazioni ipotecarie e i contratti finanziari derivati; 4) interessi, dividendi o altri proventi di attività o plusvalenze maturate o generate dalle attività; 5) crediti, diritti di compensazione, garanzie, fidejussioni o altri impegni finanziari; 6) lettere di credito, polizze di carico e atti di cessione; 7) documenti da cui risulti un interesse riguardante capitali o risorse finanziarie; 8) crypto-attività, definite all'articolo 3, paragrafo 1, punto 5, del regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2023 (cfr. art. 2, comma 1, lett. c), dell'Atto Camera n. 317).

<sup>7</sup> Si tratta di attività materiali o immateriali di ogni tipo, mobili o immobili, che non sono fondi ma che potrebbero essere utilizzate per ottenere fondi, beni o servizi (cfr. art. 2, comma 1, lett. d), dell'Atto Camera n. 317).

<sup>8</sup> Cfr. art. 2, comma 1, lettere e) e f), dell'Atto Camera n. 317; «congelamento di fondi» è il divieto di spostare, trasferire, alterare, utilizzare o gestire i fondi o di avere accesso ad essi in modo da modificarne il volume, l'importo, la collocazione, la proprietà, il possesso, la natura e la destinazione o da introdurre un cambiamento tale da consentire l'uso dei fondi in questione, compresa la gestione di portafoglio; «congelamento di risorse economiche» è il divieto di utilizzare risorse economiche per ottenere fondi, beni o servizi, anche attraverso la vendita, la locazione o le ipoteche.

<sup>9</sup> Il d.lgs. 109/2007 riguarda anche le misure di congelamento di fondi e di risorse economiche stabiliti in base alle risoluzioni delle Nazioni unite, che vincolano gli Stati membri al recepimento, e a livello nazionale dal Ministro dell'Economia e delle finanze per recepire le misure adottate dalle Nazioni Unite nelle more dell'adozione di atti dell'Unione europea.

<sup>10</sup> Analoga definizione è contenuta nell'art. 1, comma 2, lett. q), del d.lgs. 231/2007.

## 2. La nuova disciplina e la rilevanza penale delle condotte

Lo schema di d.lgs. introduce nel Codice penale nuove figure di reato denominate “delitti contro la politica estera e la sicurezza comune dell’Unione europea”.

Si tratta di fattispecie penali da considerare avendo ancora una volta presenti le esigenze di aggiornamento della disciplina di cui al d.lgs. 109/2007: i nuovi reati riguardano infatti le violazioni delle misure restrittive dell’Unione europea e pongono un tema di valutazione della rilevanza da attribuire a eventuali violazioni similari, che tuttavia riguardano congelamenti di fondi e di risorse economiche stabiliti a livello nazionale.

Ai sensi del nuovo articolo 275-*bis* c.p., è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 25.000 a euro 250.000 chiunque viola o elude le misure restrittive europee.

Il riferimento è in particolare a chi: a) mette direttamente o indirettamente a disposizione di una persona, entità, organismo o gruppo designati, o stanza a vantaggio dei medesimi fondi o risorse economiche; b) omette di adottare misure di congelamento su fondi o risorse economiche appartenenti a una persona, a una entità, a un organismo o gruppo designati, o da questi posseduti, detenuti o controllati; c) conclude a qualsiasi titolo operazioni economiche, commerciali o finanziarie, ivi compresi l’affidamento o la prosecuzione dell’esecuzione di contratti di appalto pubblico o di concessione, con uno Stato terzo o con suoi organismi o con entità od organismi direttamente posseduti o controllati dal medesimo Stato terzo o dai suoi organismi; d) importa, esporta, commercia, vende, acquista, trasferisce, fa transitare, trasporta beni, anche in forma intangibile, ovvero presta servizi di intermediazione, di assistenza tecnica o altri servizi concernenti i medesimi beni; e) presta servizi di qualsiasi natura, ivi compresi servizi finanziari, o svolge operazioni finanziarie. L’elusione delle misure restrittive attiene invece alle seguenti condotte: a) l’utilizzo, il trasferimento a terzi o la cessione in altro modo di fondi o di risorse economiche oggetto di congelamento direttamente o indirettamente posseduti, detenuti o controllati da una persona, entità, organismo o gruppo designati; b) la presentazione o l’utilizzo di dichiarazioni o documenti falsi o attestanti cose non vere allo scopo di ostacolare l’identificazione del titolare effettivo o beneficiario finale di fondi o di risorse economiche da sottoporre a congelamento.

Si applica la sola sanzione amministrativa (da euro 15.000 a euro 90.000) quando i fondi, le risorse economiche, i beni, i servizi, le operazioni o le attività hanno, al momento del fatto, un valore inferiore a euro 10.000<sup>11</sup>. Ai fini della determinazione di tale valore, si tiene conto delle operazioni di minore importo quando esecutive del medesimo disegno economico.

Assumono altresì rilevanza penale i casi di grave negligenza relativi a condotte poste in essere con riguardo a prodotti che figurano nell’elenco comune delle attrezzature militari dell’Unione europea o a prodotti *dual use*<sup>12</sup>.

Inoltre, ai sensi del nuovo articolo 275-*ter* c.p., è punito con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa da euro 15.000 a euro 50.000 la persona designata o il legale rappresentante dell’entità od organismo designati che, in violazione di uno specifico obbligo imposto da una misura restrittiva dell’Unione europea o da una disposizione nazionale che vi dà attuazione, omette di segnalare alle autorità amministrative competenti i fondi o le risorse economiche su cui, nel territorio dello Stato, esercita il diritto di proprietà o il controllo o di cui ha il possesso o la detenzione.

---

<sup>11</sup> Tale disposizione non si applica nell’ipotesi di cui al primo comma, lettera d), se il fatto ha ad oggetto prodotti inclusi nell’elenco comune delle attrezzature militari dell’Unione europea o prodotti a duplice uso di cui agli allegati I e IV del regolamento (UE) 2021/821 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 maggio 2021.

<sup>12</sup> Cfr. art. 275-*quinqies* c.p.: l’riferimento è alle condotte connotate da colpa grave di importazione, esportazione, commercializzazione, vendita, acquisto, trasferimento, supporto al transito e trasporto di beni, anche in forma intangibile, ovvero la prestazione di servizi di intermediazione, di assistenza tecnica o altri servizi concernenti i medesimi beni, che abbiano ad oggetto prodotti che figurano nell’elenco comune delle attrezzature militari dell’Unione europea o prodotti a duplice uso elencati negli allegati I e IV del regolamento (UE) 2021/821. Si applica la pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da euro 15.000 a euro 90.000.

La stessa pena si applica a chiunque, in violazione dell'obbligo imposto da una misura restrittiva, omette di fornire alle autorità amministrative competenti informazioni di cui è a conoscenza per ragione del proprio ufficio o della propria professione, riguardanti fondi o risorse economiche presenti nel territorio dello Stato che appartengono a persone, entità o organismi o gruppi designati o sono da questi possedute o detenute o controllate.

È tuttavia stabilito che i professionisti sono esonerati dall'obbligo di fornire le predette informazioni concernenti un loro cliente o fornite dal cliente medesimo, sempre che si tratti di informazioni apprese nel corso dell'esame della posizione giuridica del cliente o dell'espletamento di compiti di difesa o di rappresentanza del cliente in un procedimento innanzi a un'autorità giudiziaria o in relazione a tale procedimento (anche tramite una convenzione di negoziazione assistita da uno o più avvocati ai sensi di legge, compresa la consulenza sull'eventualità di intentarlo o evitarlo).

È stato quindi introdotto in questa materia un "privilegio legale" analogo a quello già previsto per i professionisti in materia antiriciclaggio laddove, ricorrendo le medesime circostanze, è stabilito che non si applica l'obbligo di segnalazione delle operazioni sospette<sup>13</sup>.

La richiamata previsione riflette contenuti della direttiva europea oggetto di recepimento e potrà essere valutata in coordinamento con ulteriori disposizioni che pongono obblighi di comunicazione particolarmente ampi in materia di misure restrittive<sup>14</sup>.

Ai sensi del nuovo articolo 275-*quater* c.p., è inoltre punito con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da euro 25.000 a euro 150.000 chiunque viola le condizioni dell'autorizzazione allo

---

<sup>13</sup> Cfr. art. 35, comma 5, del d.lgs. 231/2007. In proposito si osserva che il recente regolamento UE/2024/1624 del 31 maggio 2024, relativo alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo (AMLR) conferma l'esistenza del c.d. privilegio legale, stabilendo tuttavia che l'esenzione dall'obbligo di segnalazione non si applica quando i professionisti: a) sono coinvolti nel riciclaggio di denaro, nei reati presupposto associati o nel finanziamento del terrorismo; b) forniscono consulenza legale a fini di riciclaggio, reati presupposto associati o finanziamento del terrorismo; o c) sono a conoscenza del fatto che il cliente chiede consulenza legale a fini di riciclaggio, reati presupposto associati o finanziamento del terrorismo; la conoscenza o il fine possono essere desunti da circostanze di fatto oggettive. Inoltre, ove giustificato sulla base dei rischi più elevati di riciclaggio, di reati presupposto associati o di finanziamento del terrorismo connesso a determinati tipi di operazioni, gli Stati membri possono decidere che l'esenzione non si applichi a tali tipi di operazioni e, se del caso, imporre obblighi di segnalazione supplementari ai soggetti obbligati di cui al medesimo paragrafo (cfr. art. 70 dell'AMLR).

<sup>14</sup> Si richiama in argomento l'art. 8 del regolamento (UE) 269/2014 concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina: "1. Nonostante le norme applicabili in materia di comunicazioni, riservatezza e segreto professionale, e coerentemente con il rispetto della riservatezza delle comunicazioni tra gli avvocati e i loro clienti, come garantito all'articolo 7 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, le persone fisiche e giuridiche, le entità e gli organismi: a) trasmettono immediatamente qualsiasi informazione atta a favorire l'attuazione del presente regolamento, quali: le informazioni relative ai fondi e alle risorse economiche congelati a norma dell'articolo 2 o le informazioni detenute circa i fondi e le risorse economiche nel territorio dell'Unione appartenenti, posseduti, detenuti o controllati da persone fisiche o giuridiche, entità o organismi elencati nell'allegato I e che la persona fisica o giuridica, l'entità o l'organismo vincolata a un obbligo in tal senso non ha trattato come congelati, all'autorità competente dello Stato membro in cui sono residenti o situati, entro due settimane dall'acquisizione di queste informazioni; le informazioni detenute circa i fondi e le risorse economiche nel territorio dell'Unione appartenenti, posseduti, detenuti o controllati da persone fisiche o giuridiche, entità o organismi elencati nell'allegato I per i quali, nelle due settimane precedenti l'inserimento della persona fisica o giuridica, dell'entità o dell'organismo nell'elenco dell'allegato I, è stata registrata una manovra di spostamento, trasferimento, alterazione, utilizzo, accesso o gestione di cui all'articolo 1, lettera e), o lettera f), all'autorità competente dello Stato membro in cui sono residenti o situati, entro due settimane dall'acquisizione di queste informazioni; e b) collaborano con l'autorità competente alla verifica di tali informazioni".

svolgimento di attività, quando tale autorizzazione è prescritta da una misura restrittiva dell'Unione europea.

Anche per le condotte di cui agli articoli 275-ter e 275-quater c.p. è prevista esclusivamente la sanzione amministrativa (per la prima disposizione da euro 5.000 a euro 45.000; per la seconda disposizione da euro 15.000 a euro 80.000) quando i fondi o le risorse economiche hanno, al momento del fatto, un valore inferiore a 10.000 euro.

Sono altresì stabilite specifiche circostanze aggravanti (una anche nel caso di fatto commesso nell'esercizio di un'attività professionale, commerciale, bancaria o finanziaria) e attenuanti ad effetto speciale<sup>15</sup>, la confisca obbligatoria in forma diretta e per equivalente<sup>16</sup>, nonché la pena accessoria della pubblicazione della sentenza quando è irrogata una pena detentiva non inferiore a tre anni di reclusione<sup>17</sup>. I nuovi reati sono altresì presupposto dell'eventuale responsabilità dell'ente per i fatti commessi nel suo interesse o a suo vantaggio (art. 6 dell'Atto n. 317).

Un'ulteriore aggravante comune è stabilita per il caso di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina commesso in violazione di un divieto, di un obbligo o di una restrizione imposti da una misura restrittiva, consentendo o comunque agevolando l'ingresso nel territorio dello Stato di persone fisiche designate (art. 5 dell'Atto n. 317).

I nuovi reati sono punibili secondo la legge italiana anche quando sono commessi da un cittadino in territorio estero (art. 275-decies c.p.).

Alle persone che segnalano violazioni delle misure restrittive dell'Unione europea è estesa la tutela del *whistleblower* di cui al d.lgs. 24/2023 (art. 7 dell'Atto n. 317).

Il Ministero della Giustizia è indicato come autorità che provvede alla raccolta, alla trasmissione alla Commissione europea e alla pubblicazione sul proprio sito istituzionale di dati statistici concernenti i nuovi reati (art. 11 dell'Atto n. 317).

### **3. Le correlazioni con la disciplina di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo**

Le nuove figure di reato, e in particolare le condotte di cui agli articoli 275-bis e 275-ter, potrebbero essere contestate in connessione con ipotesi di violazione degli obblighi previsti dal d.lgs. 109/2007; in tal caso si pone un tema di coordinamento con le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal decreto per l'inosservanza degli obblighi previsti dal medesimo<sup>18</sup>.

Lo stesso Atto n. 317 modifica l'art. 13-quater del d.lgs. 109/2007, stabilendo che il Ministero dell'Economia e delle finanze è competente, oltre che per l'irrogazione delle sanzioni amministrative previste da tale decreto, anche per l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal medesimo Atto<sup>19</sup>. L'accertamento e la contestazione delle violazioni sono rimessi alle autorità di vigilanza di

---

<sup>15</sup> Cfr. articoli 275-sexies e 275-septies c.p..

<sup>16</sup> Ai sensi dell'art. 275-octies c.p. è sempre ordinata la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto o il profitto, salvo che appartengano a persona estranea al reato. Ove essa non sia possibile, è disposta la confisca di beni di cui il reo ha la disponibilità, anche indirettamente o per interposta persona, per un valore corrispondente al prezzo, al prodotto o al profitto del reato.

<sup>17</sup> Cfr. art. 275-novies c.p: i dati personali della persona condannata sono riportati solo se sussistono specifiche ed eccezionali ragioni di pubblico interesse espressamente indicate in sentenza.

<sup>18</sup> Cfr. art. 13 del d.lgs. 109/2007. Ai sensi di tale disposizione, commi 1 e 3, le sanzioni amministrative per le violazioni di cui all'articolo 5, commi 1, 2, 4 e 5 nonché delle disposizioni restrittive previste dai regolamenti comunitari di cui all'articolo 1, comma 1, lettera h), del decreto si applicano salvo che il fatto costituisca reato; analoga clausola di salvaguardia non è prevista nel caso delle violazioni degli obblighi di cui all'articolo 7 del d.lgs. 109/2007.

<sup>19</sup> Articoli 275-bis, terzo comma, e 275-ter, terzo comma, c.p. e, limitatamente alle autorizzazioni concernenti le transazioni finanziarie, dell'articolo 275-quater, secondo comma, c.p..

settore, alle amministrazioni interessate, alla UIF, alla Guardia di finanza e all'Agenzia delle dogane e dei monopoli, fatti salvi i poteri di altri organi di polizia giudiziaria. Si pone quindi un tema di coordinamento tra procedimenti di natura, rispettivamente, amministrativa e penale.

Ulteriori profili di coordinamento attengono ai rapporti tra le autorità di contrasto e le autorità incaricate dell'attuazione delle misure restrittive dell'Unione europea.

Il CSF, il Ministero dell'Economia e delle finanze e ogni altra autorità incaricata dell'esecuzione delle misure restrittive dell'Unione europea, fermo l'obbligo di denuncia, è tenuta a comunicare ogni informazione relativa ai nuovi reati al Procuratore generale presso la Corte d'appello di Roma; quest'ultimo esercita i poteri di coordinamento nei confronti di tutte le autorità interessate e, qualora sussista la necessità di coinvolgere il Procuratore della Repubblica che procede alle indagini per uno dei reati, lo informa promuovendo il coordinamento (art. 10 dell'Atto n. 317).

La direttiva (UE) 2024/1226 ha inoltre modificato la direttiva (UE) 2018/1673 sull'armonizzazione del reato di riciclaggio, stabilendo che le violazioni delle misure restrittive dell'Unione integrano "attività criminosa" idonea a configurare reato presupposto di riciclaggio. Tale previsione non si è tradotta in una modifica puntuale del reato di riciclaggio a livello nazionale, in quanto l'articolo 648-bis c.p. segue un approccio *all crimes* nell'individuazione dei reati presupposto e quindi implicitamente include anche le predette violazioni aventi rilevanza penale.

La ricorrenza di sospetti connessi alle medesime violazioni integrerà conseguentemente anche il presupposto per l'invio di segnalazioni di operazioni sospette (SOS) alla UIF, ai sensi dell'art. 35 del d.lgs. 231/2007. È quindi possibile che, per effetto dell'introduzione dei nuovi reati e al netto del "privilegio legale" previsto per alcune categorie di professionisti, l'Unità registrerà un incremento del flusso segnaletico connesso a ipotesi della specie.

Nel 2024 le SOS scaturite dal possibile aggiramento delle sanzioni internazionali a carico di soggetti russi sono state 1.243; quelle più rilevanti hanno riguardato operatività in contropartita con imprese o cittadini russi avvenute sia direttamente che con l'interposizione di società terze con sede in paesi diversi. Dagli approfondimenti sono emerse nuove modalità di triangolazione dei flussi finanziari, anche attraverso l'utilizzo di cripto-attività e, in particolare, di *stablecoins*, che potrebbero agevolare il trasferimento di ingenti quantità di valore al di fuori dei circuiti bancari, favorendo la realizzazione di schemi elusivi delle sanzioni<sup>20</sup>.

Nell'attuale contesto geo-politico le misure restrittive non accennano a diminuire, accrescendo il rischio di configurazione dei reati previsti dalla nuova disciplina. Tale rischio si collega anche alla reintroduzione delle misure restrittive connesse al mancato pieno rispetto degli impegni assunti dall'Iran con il Piano di Azione Comune Globale.

Al fine di mitigare detto rischio e considerata la rilevanza penale che lo schema di decreto attribuisce alla violazione degli obblighi informativi imposti da una misura restrittiva, sono opportune specifiche iniziative di sensibilizzazione, in particolare nei confronti dei destinatari degli obblighi antiriciclaggio, volte a richiamare l'attenzione sui doveri connessi con le misure restrittive dell'Unione europea e sulle conseguenze in caso di violazione.

Ragioni di effettività della tutela richiedono adeguatezza degli strumenti informativi adottati per garantire la piena conoscenza dei soggetti designati e dei relativi aggiornamenti in materia.

---

<sup>20</sup> Cfr. [Rapporto annuale della UIF 2024](#), p. 27.

Nel prossimo futuro ulteriori novità deriveranno dall'attuazione del c.d. *AML Package*<sup>21</sup> con presidi più stringenti per gli operatori, valutazioni sovranazionali e nazionali dei rischi di violazione ed elusione delle *targeted financial sanctions*, attività di controllo maggiormente efficaci. Si renderanno quindi necessari ulteriori interventi normativi per la riforma del d.lgs. 109/2007, in linea con quanto sopra rilevato e con le nuove disposizioni europee.

La UIF conferma il proprio elevato impegno nel seguire le evoluzioni della materia e nello svolgimento di attività a supporto del CSF e dei destinatari degli obblighi di prevenzione.

---

<sup>21</sup> L' *AML Package* è costituito da tre regolamenti e una direttiva: regolamento (UE) 2023/1113, riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi e determinate cripto-attività (TFR); regolamento UE/2024/1620 del 31 maggio 2024, che istituisce l'Autorità per la lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo (AMLAR); regolamento UE/2024/1624 del 31 maggio 2024, relativo alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo (AMLR); direttiva UE/2024/1640 del 31 maggio 2024, concernente i meccanismi che gli Stati membri devono istituire per prevenire l'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo (AMLD6).